

STATUTO

JAN PATOCKA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT PIAZZA SANT'AGNESE
7

Numero REA: MT - 36703

Codice fiscale: 00317730778

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2005 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA:

"JAN PATOCKA - Cooperativa Sociale", con sede in MATERA.

* * * * *

ART.1 (Denominazione e Sede)

Ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è vigente una Cooperativa Sociale denominata: "JAN PATOCKA - Cooperativa Sociale", con sede in MATERA.

Ai fini della sua disciplina, si evidenzia che alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per Azioni (S.p.A.).

ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C.-

ART.3 (Domicilio dei Soci)

Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.

ART.4 (Durata)

La durata è fissata al 31 dicembre 2025.

ART.5 (Mutualità prevalente)

La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.

Pertanto, ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni di Attuazione C.C., ad essa compete la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti fissati dall'art.2513 C.C.

ART.6 (Qualifica di ONLUS)

	La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come ONLUS, ai sensi	
	dell'art.10, comma 8 della Legge 4.12.1997 n.460.	
	<u>ART.7 (Scopo mutualistico e Oggetto Sociale)</u>	
	La Cooperativa si propone - in consonanza con le previsioni e le finalità della	
	Legge 8.11.1991 n.381 (Disciplina delle Cooperative Sociali) - di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione socia-	
	le, attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate.	
	A) = Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "a)", la Società si propone di	
	promuovere, organizzare e gestire:	
	- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, di ricreazione, animazione, socia-	
	lizzazione per l'infanzia, e per soggetti svantaggiati;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popolazione senile,	
	per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in genere;	
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti svan-	
	taggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito familiare e	
	sociale;	
	- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcoli-	
	smo;	
	- attività paramediche che non siano specificamente riservate alle categorie com-	
	petenti;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti gene-	
	ralmente emarginati o marginalizzati;	

	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera,	
	al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione ed all'acco-	
	glienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servi-	
	zi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al migliona-	
	mento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione, convegni, stages, produzione e	
	diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione della persona u-	
	mana;	
	- attività di formazione e consulenza circa la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi.	
	B) = Per quanto riguarda le attività di cui al punto "b)", si precisa che le atti-	
	vità di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace persegui-	
	mento delle finalità di cui al punto "a)", mirando a conseguire l'inserimento dei	
	soggetti recuperati o recuperabili, nelle attività di impresa. - Si precisa inoltre che,	

	nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo "a" e di tipo "b", la	
	organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in termini	
	amministrativi, sia contabili - una netta separazione delle gestioni relative alle at-	
	tività esercitate.	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- gestione di mense aziendali e di ristoranti;	
	- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- gestione di servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e private;	
	- servizi di vigilanza notturna, campestre e per parchi auto, pubblici e privati;	
	- gestione di mattatoi pubblici e privati;	
	- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;	
	- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- manutenzione della segnaletica stradale.	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario-sociale-assistenziale po-	
	tranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel rispet-	
	to della normativa vigente.	
	- La Cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative sociali, culturali,	
	professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o	
	riqualificazione o specializzazione professionale dei propri Soci ed in genere per	
	migliorare la qualità della vita.	
	- Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici	
	appalti.	
	- La Cooperativa, peraltro, potrà stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Am-	
	ministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere ed avva-	

	larsi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi	
	comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da Associazioni, da	
	Enti in genere e da privati.	
	- Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa, nel rispetto delle nor-	
	me vigenti, potrà strumentalmente compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, industriali, finanziarie, che fossero ritenuti necessari o utili a tal fine.	
	- La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costi-	
	tuire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamen-	
	to aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	<u>ART.8 (Autofinanziamenti)</u>	
	La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che infrut-	
	tifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n.385 (T.U.	
	Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera CICR	
	(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3.3.1994. - Salvo	
	ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.	
	- <u>SOCI</u> -	
	<u>ART.9 (Soci: numero minimo)</u>	
	Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove, ai sensi dell'art.2522 C.C.-	
	<u>ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci: Soci ordinari e volontari)</u>	
	Possono essere Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone	
	svantaggiate così come individuate nell'art.4 della L.8.11.1991 n.381, in vista del	
	loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa di cui qui innanzi all'art.7/B.	
	Possono essere altresì Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professio-	

	nale, che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e	
	sviluppo della Cooperativa.	
	Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed ammini-	
	strativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale.	
	Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro atti-	
	vità gratuitamente, in qualità di "Soci Volontari".	
	Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei Soci.	
	La Cooperativa, in tal caso, è tenuta a rispettare la apposita normativa disposta	
	dalla Legge 8.11.1991 n.381 (sulle cooperative sociali).	
	E' consentita, infine, anche la presenza di Soci Sovventori. Nel qual caso la Coo-	
	perativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge 31.1.1992 n.59,	
	art.4.	
	<u>ART.11 (Domanda di ammissione)</u>	
	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Ammini-	
	strativo, dichiarando:	
	a) - nome, cognome, luogo e data di nascita (o di costituzione, ove il richiedente	
	non sia persona fisica), cittadinanza, residenza e codice fiscale;	
	b) - l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, le specifiche competen-	
	ze tecniche possedute;	
	c) - l'impegno a non svolgere attività concorrenti o contrastanti con quelle della	
	Cooperativa;	
	d) - l'entità delle azioni che egli intende sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà l'Organo Amministrati-	

	vo entro sessanta (n.60) giorni. - La delibera deve essere congruamente motivata,	
	avuto riguardo all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito cooperati-	
	vistico e comunque escludendosi ogni criterio discriminatorio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà	
	operativa e sarà annotata nel libro dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammes-	
	so siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.-	
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C.-	
	<u>ART.12 (Obblighi dei Soci)</u>	
	Ogni Socio è tenuto:	
	a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà	
	determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio;	
	b) - a versare l'importo delle azioni sottoscritte.	
	A tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le azioni possono essere di di-	
	verso ammontare e che il valore nominale dell'azione non può essere inferiore ad	
	Euro 25,00 (euro venticinque), nè superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento) e	
	che, salvo che la Legge non preveda diversamente, nessun Socio può possedere a-	
	zioni per un importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);	
	c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;	
	d) - a mettere a disposizione la propria capacità professionale ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo di attività svolta e alle concrete esigenze della Cooperativa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico da instaurarsi con la	

	Cooperativa;	
	e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del Regola-	
	mento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali.	
	<u>ART.13 (Rapporto associativo e rapporti di lavoro)</u>	
	Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi	
	mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.	
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3.4.2001 n.142 (sulla revisio-	
	ne della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla	
	posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per quanto riguarda i di-	
	ritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il trattamento economico a lui	
	spettante.	
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si conformerà a	
	quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia.	
	I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal Regolamento previsto dal-	
	l'Art.6 della precitata Legge 3.4.2001, n.142, predisposto dall'Organo Ammini-	
	strativo e approvato dall'Assemblea.	
	In Particolare, il Regolamento dovrà contenere:	
	a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili nell'ipotesi di rapporto di lavoro su-	
	bordinato;	
	b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei Soci, tenuto conto della organizzazione aziendale della Co-	
	operativa e dei profili professionali dei Soci;	
	c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di rapporti di lavoro non su-	
	bordinato;	

	d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano	
	di crisi aziendale;	
	e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di avviamento,	
	nei termini e con le modalità stabilite da appositi accordi collettivi tra le Associa-	
	zioni Nazionali del Movimento Cooperativo e le organizzazioni sindacali dei la-	
	voratori.	
	<u>ART.14 (Parità di trattamento)</u>	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispet-	
	tato il principio di parità di trattamento.	
	<u>ART.15 (Diritto ai ristorni)</u>	
	Ove l'Assemblea ne deliberi la erogazione, il Socio, giusta art.2545-sexies C.C.,	
	ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle condizioni e dei li-	
	miti fissati dalla normativa vigente.	
	<u>ART.16 (Società ed acquisto di azioni proprie)</u>	
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie azioni, ai sensi dell'art.2529	
	C.C.-	
	<u>ART.17 (Cessione delle azioni)</u>	
	Il Socio cooperatore non può cedere la sue azioni per atto tra vivi, se non previo	
	nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire le sue azio-	
	ni, si fa rinvio all'art.2530 C.C.-	
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di cui al-	
	l'art.48 del presente Statuto.	
	<u>ART.18 (Morte del Socio)</u>	

	Si stabilisce, giusta art.2534 C.C., che, in caso di morte di un socio cooperatore, il	
	suo erede (o uno di essi designato dagli altri coeredi), che sia in possesso dei re-	
	quisiti di Legge, ha diritto soggettivo alla ammissione a Socio, subentrando al po-	
	sto del defunto.	
	A tal proposito, la Cooperativa deve immediatamente invitare congiuntamente gli	
	eredi del Socio defunto ad esercitare tale diritto entro novanta giorni dalla ricezio-	
	ne della comunicazione; scaduto inutilmente detto termine, il silenzio si intenderà	
	come volontà degli eredi di conseguire la liquidazione.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Organo	
	Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in	
	capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di reiezione.	
	<u>ART.19 (Recesso del Socio)</u>	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Si fa rinvio in proposito all'art.2437 C.C.-	
	Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia consen-	
	tito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estremamente dif-	
	ficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.	
	<u>ART.20 (Data di efficacia del recesso)</u>	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla	
	Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	L'Organo Amministrativo, ove mai ritenesse non sussistenti i presupposti del	
	recesso, dovrà - entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso -	

	darne immediata comunicazione al Socio, il quale, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromissoria di	
	cui all'Art.48 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata A.R.- Per i rapporti mutualistici tra Socio e So-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre	
	mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; salvo	
	che la Cooperativa non abbia deciso e comunicato che il recesso abbia effetto im-	
	mediato per ogni tipo di rapporto sociale e mutualistico.	
	Al di fuori dei casi su previsti, il recesso ha effetto solo se accettato dall'Organo	
	Amministrativo, che potrà fissare - ai sensi dell'art.2521, n.7, C.C. - eventuali	
	condizioni e modalità di liquidazione delle azioni, specie ove esistano rapporti	
	contrattuali in corso di esecuzione, e ciò al fine di evitare difficoltà operative e	
	conseguenze negative alla Cooperativa e ai restanti Soci.	
	<u>ART.21 (Esclusione)</u>	
	Può essere escluso il Socio:	
	a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dalla sua	
	qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali legalmente adotta-	
	te e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a qualunque titolo assunti	
	verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca inadempimento grave, ai sensi	
	dell'art.1455 C.C.;	
	b) - negli altri casi previsti dall'art.2533 C.C.-	
	- L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla inti-	
	mazione a rimuovere l'inadempimento, il Socio continuasse a restare inadempiente.	

	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la	
	hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, ed avrà effetto dalla data di annotazione sul libro dei Soci.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>ART.22 (Decadenza)</u>	
	La decadenza è pronunciata contro i Soci interdetti, inabilitati e falliti e contro	
	quelli che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.	
	<u>ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)</u>	
	Contro i provvedimenti societari relativi al recesso, alla esclusione ed alla deca-	
	denza, è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, giusta successivo	
	Art.48, entro trenta giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	<u>ART.24 (Rimborso delle azioni)</u>	
	Al Socio recedente, escluso o decaduto, ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai	
	sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione delle sue azioni, stabilendosi al riguardo	
	che il rimborso delle azioni va fatto al loro valore nominale e che spettano altresì	
	i dividendi maturati (calcolati a norma dell'art.2514 C.C.) relativi al bilancio del-	
	l'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario limitata-	
	mente a quel Socio.	
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del bi-	

	lancio stesso.	
	<u>ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)</u>	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la e-	
	sclusione o la cessione delle azioni si è verificata.	
	- <u>ASSEMBLEE</u> -	
	<u>ART.26 (Obbligatorietà delle delibere)</u>	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. - Le sue	
	deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, an-	
	corchè assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	In proposito, per le materie di competenza, si fa rinvio alle norme fissate in tema	
	di S.p.A.-	
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea,	
	il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.	
	<u>ART.27 (Verbale di Assemblea)</u>	
	Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale sottoscritto dal Pre-	
	sidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità e	
	i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione	
	dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	

	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Registro	
	"Decisioni dei Soci".	
	<u>ART.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)</u>	
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma dell'Art.2365	
	C.C.-	
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla stre-	
	gua di quanto disposto dall'art.2436 C.C.-	
	<u>ART.29 (Convocazione - Organo competente)</u>	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (Consiglio nella sua	
	collegialità, ovvero Amministratore Unico), ogniqualvolta esso lo ritenga opportu-	
	no.	
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino almeno un	
	terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione	
	dell'Assemblea. - Si applica in tal caso, in via analogica, l'art.2367 C.C.-	
	L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approva-	
	zione del bilancio, entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	<u>ART.30 (Modalità di convocazione)</u>	
	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie, nella quale	
	lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco	
	delle materie da trattare. - L'avviso di convocazione potrà essere comunicato an-	
	che mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).	
	In tale comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno e potrà essere	
	indicata la data di eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nel-	

	lo stesso giorno della prima convocazione).	
	Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.	
	<u>ART.31 (Assemblea totalitaria)</u>	
	In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2366, comma 4, C.C., quando siano presenti tutti i Soci e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli Organi Amministrativi e di controllo. - Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli argomenti.	
	Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi non presenti. - Agli atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni assunte.	
	<u>ART.32 (Presidenza dell'Assemblea)</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.	
	In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.	
	<u>ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente)</u>	
	Alle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da almeno novanta (n.90) giorni nel libro dei Soci e siano in regola con i pagamenti.	
	Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.	

	La delega va conferita solo ad altri Soci, salva l'ipotesi prevista dall'art.2539 C.C.	
	per il Socio imprenditore individuale.	
	Ciascun Socio può rappresentare non più di due Soci se la compagine sociale si	
	compone di non più di nove Soci, ovvero non più di dieci soci se la compagine	
	sociale sia più numerosa.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea, nel rispetto	
	di quanto disposto dall'art.2372 C.C.-	
	<u>ART.34 (Inizio dei lavori assembleari)</u>	
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo)	
	viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.	
	Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcuno de-	
	gli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi motivo, non pa-	
	ralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei voti necessari	
	per deliberare (quorum deliberativo).	
	Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.	
	<u>ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)</u>	
	A) = L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i Soci, e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.	
	- L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli stes-	
	si;	
	B) = L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti a tutti i Soci.	

	- L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita	
	con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) dei Soci e delibera col voto favorevole	
	di almeno i due terzi (2/3) dei partecipanti. - Se però si tratta di delibere sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa, occorrerà comunque il voto favorevole	
	di almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, ri-	
	chiedano diverse specifiche maggioranze.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	- <u>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</u> -	
	<u>ART.36 (Moduli di Gestione)</u>	
	La Società può essere amministrata secondo i seguenti moduli:	
	A) da un Amministratore Unico;	
	B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque mem-	
	bri.	
	La nomina dell'Amministratore Unico e degli Amministratori spetta all'Assem-	
	blea, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costi-	
	tutivo e salvo quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C.-	
	<u>ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)</u>	
	Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la du-	
	rata dei componenti l'Organo Amministrativo e il modulo gestionale.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi possono essere rieletti, per non oltre tre mandati consecutivi, salvo successi-	
	ve diverse disposizioni di Legge.	

	<u>ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende)</u>	
	Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la	
	pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica si fa rinvio, nei limiti	
	della compatibilità, a quanto disposto dagli artt.2382, 2383, 2385 e 2386 C.C.-	
	Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390 C.C.,	
	nonchè i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'Art.2392 C.C.-	
	Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dalla sua	
	carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.	
	<u>ART.39 (Gratuità dell'incarico)</u>	
	All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci decidano	
	diversamente.	
	<u>ART.40 (Poteri dell'Amministratore Unico)</u>	
	Se la gestione compete ad un Amministratore Unico, a lui spettano i più ampi po-	
	teri per l'amministrazione della Società.	
	Tuttavia, in sede di nomina, possono essere fissati limiti ai suoi poteri.	
	Egli è scelto necessariamente fra i Soci.	
	<u>ART.41 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione; Delibere consiliari)</u>	
	Se la gestione compete ad un Consiglio di Amministrazione, valgono le seguenti	
	regole:	
	a) gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della Società.	
	- Tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri;	
	b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri. - La maggioranza	
	degli Amministratori è scelta fra i Soci Cooperatori, ovvero fra le persone indica-	
	te dai Soci Cooperatori-Persone Giuridiche;	

	c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto previsto	
	dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice	
	Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza o impedimen-	
	to di quest'ultimo;	
	d) Il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri	
	(Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega. - In tal caso si ap-	
	plicheranno le disposizioni dettate al riguardo in tema di S.p.A.-	
	e) Ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di numero	
	dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Consiglio di	
	Amministrazione si intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea per la	
	nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere solo le opera-	
	zioni di ordinaria amministrazione;	
	f) Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte	
	che lo si ritenga utile ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei	
	componenti del Consiglio stesso o dai Sindaci (se nominati).	
	In quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda, il Consiglio potrà essere	
	convocato da qualsiasi Amministratore.	
	g) La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante comu-	
	nicazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta elettro-	
	nica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione.	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggio-	
	ranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di	

	voti prevarrà il voto del Presidente, se il Consiglio sia formato da più di due	
	membri.	
	Ove il Consiglio sia formato solo da due membri e si verifichi voto discorde, il	
	Consiglio dovrà immediatamente - al fine di evitare paralisi gestionale - rimettere	
	la questione all'Assemblea dei Soci;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le	
	sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri in cari-	
	ca e se vi intervengono tutti i Sindaci effettivi (se nominati).	
	<u>ART.42 (Rappresentanza della Cooperativa)</u>	
	La rappresentanza della Società spetta così come segue:	
	A) - Spetta all'Amministratore Unico, in caso di organo unipersonale.	
	B) - Se vi sia Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o	
	impedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Delega-	
	to (se nominati), nell'ambito delle attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vi-	
	ce-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i	
	terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società resta	
	validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo.	
	C) - Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.	
	- <u>COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE</u> -	
	<u>ART.43 (Controllo Sindacale)</u>	
	Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del	
	Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	

	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata, ai sensi del-	
	l'art.2543 C.C., ai Soci finanziatori.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooeprativa e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	artt.2409-bis e segg. C.C.-	
	<u>ART.43/BIS) (Controllo Contabile)</u>	
	Se non esiste Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile.	
	L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso spettante al revisore	
	per l'intera durata della sua carica. - Salvo diversa determinazione, la retribuzione	
	è quella minima fissata dalle tariffe professionali.	
	L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito registro depositato	
	presso la sede sociale.	
	- <u>PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE</u> -	

	<u>ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio)</u>	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato dalle azioni possedute dai Soci.	
	b) - dalla riserva ordinaria, formata con le azioni degli avanzi di gestione di cui	
	all'Art.45;	
	c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e dalle	
	azioni non rimborsate ai Soci receduti, decaduti, od esclusi ed agli eredi dei Soci	
	defunti;	
	d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenzia-	
	mento aziendale;	
	e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per Leg-	
	ge;	
	f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata	
	al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	<u>ART.45 (Bilancio di esercizio)</u>	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla reda-	
	zione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le	
	norme civili e tributarie.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C.-	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili an-	
	nuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle somme even-	

	tualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante	
	l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari).	
	I ristorni saranno erogati solo se l'Assemblea - su proposta dell'Organo	
	Amministrativo - ne deliberi la distribuzione.	
	I ristorni si opereranno ovviamente sugli avanzi di gestione realizzati attraverso lo	
	scambio mutualistico coi Soci, e non già sugli avanzi conseguiti operando con i	
	terzi, e saranno erogati nel rispetto di quanto qui innanzi stabilito all'Art.15.	
	Successivamente l'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, desti-	
	nandoli come segue:	
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nel-	
	la misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater C.C.);	
	c) - a retribuire le azioni sociali effettivamente versate, in misura non superiore al	
	limite massimo consentito per Legge;	
	d) - ad eventuale riserva straordinaria;	
	e) - a fini mutualistici.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi for-	
	ma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	- <u>SCIoglimento</u> -	
	<u>ART.46 (Scioglimento anticipato)</u>	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più	
	liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale	
	effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	- <u>REGOLAMENTO INTERNO</u> -	
	<u>ART.47 (Regolamento)</u>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.	
	- <u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u> -	
	<u>ART.48 (Clausola di Arbitrato)</u>	
	Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi del D.Lg.vo 17.1.2003 n.5, art.34 - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.	
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.	
	- <u>NORMA GENERALE DI RINVIO</u> -	
	<u>ART.49 (Rinvio)</u>	
	Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali e speciali dettate in tema di Cooperative, nonchè ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.	
	MATERA, 21 dicembre 2004.	
	F.to: DI NOIA Pietro.	
	F.to: CASINO Michele Arcangelo - Notaio - vi è sigillo.	